



Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Modifica del 14 febbraio 2022

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 104 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate
alimentari di origine animale,
ordina:

I

L'allegato 6 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari di
origine animale è modificato come segue:

N. 1

Aggiungere la seguente voce:

1.13 Biossido di titanio (E 171).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2022.

14 febbraio 2022

Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS 817.022.108

